

GLI APPARECCHI CHE RIENTRANO E RIENTRERANNO NELLE NORMATIVE RAEE E ROHS.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Con l'entrata in vigore delle "nuove" direttive RAEE 2 (D. 2012/19/UE) e RoHS 2 (D. 2011/65/UE) è definitivamente venuta meno l'assoluta equiparazione tra gli apparecchi soggetti all'una ed all'altra normativa. Ciò è valido per il presente ma lo sarà ancor più per il futuro, posto che tanto la normativa RAEE 2 quanto la normativa RoHS 2 prevede progressivamente il passaggio a un "campo di applicazione aperto" che, come vedremo, è assai diverso nell'uno e nell'altro caso. Mi sono già occupato in precedenti numeri di Marketplace di esaminare nel dettaglio i prodotti che rientrano nell'una e nell'altra direttiva. Lo scopo del presente articolo è invece quello di effettuare un esame comparato delle differenze tra le due normative quanto agli apparecchi che ricadono nell'ambito di ognuna di esse.

Gli AEE

Tanto la direttiva RAEE 2 che quella RoHS 2 si riferiscono agli apparecchi elettrici ed elettronici (AEE), intesi come quegli apparecchi "... che dipendono, per un

corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua".

È opportuno evidenziare che un prodotto "Dipendente da correnti elettriche o campi elettromagnetici" è un prodotto che deve necessariamente contenere almeno una parte - anche passiva - elettrica o elettronica in quanto attraversata da tali correnti o campi: pertanto, tutti i prodotti che non rispondono a questa caratteristica - ad esempio i DVD, i CD, i cavi a fibra ottica - cadono al di fuori tanto della normativa RAEE 2 quanto quella RoHS 2. Malgrado tale identica definizione iniziale, tuttavia, in progressione di tempo i prodotti soggetti all'una e all'altra direttiva sono destinati a divergere sempre più.

Gli AEE soggetti alla normativa RAEE 2
Quanto alla Direttiva

RAEE 2 (attuata in Italia con DLgs 14.03.2014 n. 49), fino al 14.08.2018, non è previsto nessun particolare cambiamento, nel novero dei prodotti, rispetto alla disciplina RAEE 1 (che, è bene ricordarlo, non contiene sostanziali differenze, quanto agli AEE interessati, tra RAEE e RoHS), salvo l'inclusione - da subito - dei pannelli fotovoltaici.

Le AEE rimangono raccolte in n.10 categorie, molto simili a quelle di cui alla normativa RAEE 1, come segue:

- 1- grandi elettrodomestici;
- 2- piccoli elettrodomestici;
- 3- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
- 4- apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
- 5- apparecchiature di illuminazione;
- 6- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- 7- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- 8- dispositivi medici (a eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
- 9- strumenti di monitoraggio e di controllo;

10- distributori automatici.

Periodo a regime: dal 15.08.2018 in poi, il campo di applicazione si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto, appunto, di "campo di applicazione aperto". Gli apparecchi così risultanti sono raggruppati nelle seguenti 6 classi:

- 1- apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- 2- schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq;
- 3- lampade;
- 4- apparecchiature di grandi dimensioni (una dimensione esterna superiore a 50 cm);
- 5- apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm);
- 6- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Esclusioni: a regime, saranno escluse dalla direttiva una serie di apparecchiature in parte già rientranti tra quelle già esentate (utensili industriali fissi di grandi dimensioni impianti fissi di grandi dimensioni) e in parte costituenti nuove esenzioni, come segue:

- apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- mezzi di trasporto di persone e merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati, quali le biciclette elettriche);
- macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale (come ad esempio un muletto elevatore, che è pertanto escluso dagli AEE)

- apparecchiature concepite per la ricerca e lo sviluppo;
- dispositivi medici impiantabili attivi;
- dispositivi medico-diagnostici in vitro se sospettati di essere infetti.

Ma, e questo è il punto, anche col "campo di applicazione aperto" un tagliaerba a benzina, per esempio, non sarà mai considerato un AEE per il solo fatto di funzionare anche grazie all'accensione delle candele del motore: in altri termini, sotto la direttiva RAEE 2, anche col campo di applicazione aperto, solo gli apparecchi che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici per svolgere una funzione primaria ed essenziale (ad esempio: un compressore elettrico, un'alza serranda elettrica, una pompa elettrica) saranno compresi nella normativa stessa. Invece, nel caso della normativa RoHS 2, come vedremo tra poco, nella fase finale di estensione delle regole di applicazione anche i prodotti in cui la funzione elettrica non sarà "essenziale" potranno essere inclusi nel novero degli apparecchi "elettrici ed elettronici" interessati.

Gli AEE soggetti alla normativa RoHS 2

Mentre nella precedente direttiva (D. 2002/95/CE), come si è detto, vi era un'equiparazione pressoché assoluta tra RAEE e RoHS (nel senso che i prodotti soggetti alla normativa sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici o "RAEE" erano anche soggetti a quella RoHS) con la nuova direttiva tale equiparazione

“Un tagliaerba a benzina, per esempio, non sarà mai considerato un AEE per il solo fatto di funzionare anche grazie all'accensione delle candele del motore”.

viene meno e si istituisce, progressivamente un campo di applicazione aperto assai diverso da quello della Direttiva RAEE. In particolare, rientrano ora nell'ambito della Direttiva RoHS 2 (attuata in Italia con D.Lgs 4.03.2014 n. 27) anche: - gli apparecchi elettromedicali (ad esempio: apparecchio elettronico per la rilevazione della pressione sanguigna) - categoria 8 di cui all'allegato I (precedentemente esclusi) - gli apparecchi di monitoraggio e controllo (ad esempio: apparecchio domestico rilevatore di fughe

di gas; apparecchio industriale rilevatore di presenze per l'apertura di accesso) - categoria 9 di cui all'allegato I (precedentemente entrambi esclusi) e, soprattutto, - tutti quei prodotti - classificati come categoria 11 di cui all'allegato I, che comunque, pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento della loro funzione principale, ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste (art. 3.2). Vale la pena sottolineare





che l'espressione "una delle funzioni previste" di cui all'articolo 3.2, "one intended function" si deve intendere come una delle funzioni intese dal fabbricante, quale desumibili da presentazione anche via Web, istruzioni e manualistica che accompagna il prodotto, nonché dai correlativi standard tecnici (quando esistono).

Inoltre, è sufficiente che anche uno solo degli usi previsti ricada nella normativa RoHS 2 perché l'intero apparecchio vi ricada. Ad esempio, un frigorifero che può essere installato sia in un hotel che su un camion è incluso; lo stesso vale per un metal detector utilizzabile sia per usi militari che privati. La categoria n.11 realizza pertanto il "campo di applicazione aperto" o "open scope" della normativa RoHS

2. Sempre con riferimento alla categoria n.11 valgono - come si deduce, tra l'altro, dalla Direttiva RoHS 2 - le

seguenti osservazioni:

(a) - si tratta soprattutto di prodotti intesi dal fabbricante come polifunzionali: (ad es.: una bambola capace di dire "mamma" possiede una funzione ludica principale godibile anche senza l'emissione di alcun suono, e una funzione ludica secondaria che consiste, appunto, nella capacità di emettere suoni simili a parole: pertanto, essa non sarà mai un RAEE ma rientra ugualmente nella direttiva RoHS 2, appartenendo alla nuova categoria 11; si tratta anche, eventualmente, di prodotti non polifunzionali (ad es. un adattatore shuko: non rientra nella normativa RAEE ma è ricompreso in quella RoHS 2);

(b) - in tali prodotti è sufficiente che anche solo una funzione - intesa come modalità di funzionamento minore o interna all'apparecchio, come ad esempio la candela elettrica di un tagliaerba a

benzina o l'orologio elettrico di una cucina a gas, o le luci intermittenti inglobate nella suola di scarpe sportive da bambino - dipenda da correnti elettriche o campi elettromagnetici;

(c) - occorre inoltre a che la funzione "dipendente" di cui trattasi, ancorché minore, sia integrata nell'apparecchio: se questa è invece separabile senza conseguenze per la funzionalità del prodotto in cui è inglobata, solo l'apparecchio che genera la funzione ricadrà - se è un prodotto finito - nella normativa RoHS: le FAQ (Frequent Questions Answered) (n. 7.1) fanno qui l'esempio di un armadio contenente un apparecchio di illuminazione in ipotesi separabile dallo stesso senza perdita di funzionalità né per l'apparecchio né per l'armadio; in tale esempio, solo l'apparecchio rientra nella normativa RoHS.

I prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS 2, vi rientrano nel rispetto delle seguenti scadenze:

- quanto a quelli di cui alla categoria 8 (apparecchi medicali): sono stati assoggettati alla nuova normativa a decorrere dal 23/07/2014 (e lo saranno dopo il 22/07/2016 nel caso particolare di apparecchi "in vitro");
- quanto a quelli della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo): sono stati ricompresi nella normativa RoHS 2 dal 23/17/2014 in poi quanto agli apparecchi domestici (ad es. un apparecchio rilevatore di fughe di gas) e lo saranno

dopo il 22/07/2017 (ad esempio un aprì cancello industriale) quanto agli apparecchi industriali;

- quanto a tutti gli altri "nuovi" prodotti di cui alla categoria 11: dopo il 22/07/2019.

Quanto alle scorte di prodotti non conformi, la disciplina è assai diversa a seconda della tipologia di prodotto, come segue:

- I prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi: NON possono essere più "messi a disposizione sul mercato" (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019 (art. 2.2 - art. 3.11.); quindi: non è previsto un "grace period" per lo smaltimento delle scorte (si veda in proposito anche la FQA n.2.3. della Commissione UE, ed. 2012).
- Invece, i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9, se immessi sul mercato UE prima delle date considerate (22 luglio 2014, 2016 e 2017, di cui si è detto, possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 - art.3.12): è possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi. In conclusione: tanto la normativa RAEE che quella RoHS, e soprattutto quest'ultima, sono destinate ad ampliare progressivamente a dismisura l'ambito degli apparecchi coperti. È opportuno che i produttori e tutti gli operatori della catena commerciale interessata non si facciano cogliere impreparati allo scadere delle date dei diversi calendari all'uopo previsti dalle due normative. MP